

IFO ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.60 D.LGS. 16 APRILE 2016 N° 50 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE: N.1 RM750 GEM 3,0T, N. 1 RM SIGNA HDXT 1,5T, N. 1 TAC CT LIGHTSPEED PRO. N. 1 ANGIOGRAFO DIGITALE INNOVA 4100, N.1 TAC OPTIMA GT 660J-128 SLICES,

CIG

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Proietto

Ing. Francesco Proietto

DEL PROQ

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma (che in seguito saranno denominati più semplicemente "IFO"), Via Elio Chianesi 53, codice fiscale 02153140583 e part. Iva 01033011006, rappresentati dall'Ing. Francesco Proietto;

e

la , con sede in , via , c.f. d'iscrizione al Registro delle Imprese di , rappresentata ai fini del presente Contratto dal signor , nato a il ;

PREMESSO:

- Che al fine di affidare la fornitura delle apparecchiature di che trattasi, in data 10 aprile 2019 è stata pubblicata sul sito istituzionale degli IFO una manifestazione di interesse rivolta all'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi RM750 GEM 3.0T, N. 1 RM SIGNA HDXT 1,5T, N. 1 TAC CT LIGHTSPEED PRO. N. 1 ANGIOGRAFO DIGITALE INNOVA 4100, N.1 TAC OPTIMA GT 660J-128 SLICES, ;
- che alla scadenza della su citata manifestazione sono pervenute n. due dichiarazione di interesse all'indagine;
- Che con deliberazione n. è stata indetta una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ex art. 63 comma 3 lett. a) D. lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii, per la fornitura del servizio di manutenzione delle apparec-

chiature di che trattasi, con invito a presentare offerta n. 2 operatori economici (Allegato B);

- Che gli IFO, con delibera n. , allegata al presente Contratto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (Allegato C), hanno aggiudicato la procedura ed affidato alla la fornitura in oggetto.
- Che sono stati effettuati gli accertamenti di cui agli artt. 80 e ss. del d. lgs. 50/2016.
- Che in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965 e ss.mm.ii., al fine di garantire l'affidamento della fornitura, non è necessario acquisire il certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98.
- Che la Società, a richiesta degli IFO, ha prodotto polizza fideiussoria n.

 , a garanzia della fornitura, per € (la "Cauzione"), allegata in copia al presente Contratto in modo da formarne parte integrante e sostanziale

 (Allegato D), nel rispetto del disposto di cui all'art. 113, del d. lgs. 163/2006.
- Le Parti intendono formalizzare i propri accordi ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue

<u>ART.1</u> (Oggetto del contratto)

L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di manutenzione delle seguenti apparecchiature: RM750 GEM 3.0T, N. 1 RM SIGNA HDXT 1,5T, N. 1 TAC CT LIGHTSPEED PRO. N. 1 ANGIOGRAFO DIGITALE INNOVA 4100, N.1 TAC OPTIMA GT 660J-128 SLICES, .

<u>ART. 2</u> (Importo della fornitura)

L'importo complessivo della fornitura è d	î Euro (IVA înclusa) di cui
€.3.150,00 Iva esclusa quali oneri per la sic	urezza da rischi interferenti.
L'importo totale è suddiviso sulle singole a	pprechiature come da seguente prospet-
to:	
RM750 GEM 3.0T	€
RM SIGNA HDXT 1,5T	€
TAC CT LIGHTSPEED PRO	€
ANGIOGRAFO DIGITALE INNOVA 4100	€
TAC OPTIMA GT 660J-128 SLICES	€

Art. 3 (Caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura)

La Fornitura offerta dovrà essere conforme a quanto previsto dalle Direttive Comunitarie, dalla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

Le caratteristiche tecnico-qualitative della fornitura sono dettagliatamente specificate nelle Schede tecniche allegate al presente contratto (Allegato E), del quale
costituiscono parte integrante e sostanziale. La SOCIETA', rendendosene garante
nei confronti degli IFO, sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti
attualmente vigenti in materia e di quelli che potranno essere emanati durante il
periodo contrattuale da parte delle competenti autorità.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda l'espletamento della fornitura offerta e gli eventuali inconvenienti e danni provocati nell'ambito di tali attività resta a completo carico della Ditta fornitrice.

La SOCIETA' in particolare sarà tenuta, per quanto di sua competenza, alla rigorosa osservanza delle disposizioni del D.Lgs. D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che si intendono a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto.

<u>Art. 4 (Assistenza e manutenzione)</u>

Relativamente all'assistenza ed alla manutenzione della fornitura oggetto del presente contratto si rimanda a quanto dettagliatamente indicato nell'offrte tecnica presentata in sede di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.5 (Requisiti della fornitura - consegna)

Il sistema dovrà essere consegnato all'indirizzo indicato nell'ordinativo della fornitura dell'Istituto entro **40 (quaranta) giorni lavorativi**, a decorrere dal giorno
lavorativo successivo alla data di trasmissione del medesimo ordinativo, <u>salvo casi</u>
di comprovata urgenza espressamente dichiarata.

La consegna sarà effettuata senza costi aggiuntivi per l'Istituto, nelle ore stabilite.

La consegna dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti chiaro riferimento al nome e al numero dell'ordine dell'Istituto, nonché al numero di lotto di produzione e alla data di scadenza della merce consegnata.

Il controllo quali-quantitativo sui prodotti forniti e le prove di funzionalità vengono effettuate dal Responsabile al momento del collaudo.

5.1 Aggiornamento tecnologico e addestramento personale

Qualora nel periodo contrattuale si verifichi un aggiornamento dei programmi operativi, la SOCIETA', su richiesta degli Istituti, dovrà provvedere all'aggiornamento/sostituzione senza aggravio di costi.

Il Personale Medico e Tecnico dovrà essere istruito ed addestrato all'uso dei sistemi tecnologici forniti tramite corsi in orari concordati con il Responsabile della Struttura.

Qualora si verificassero problemi tecnici di difficile risoluzione dovranno prevedersi corsi di approfondimento per alcuni operatori. Modalità e tempistiche dei corsi dovranno essere concordate.

Art.6 (Collaudo)

Sono a carico della Societa' gli oneri per l'esecuzione del collaudo tecnico dell'apparecchiatura fornita.

La verifica di conformità della fornitura (c. d. collaudo finale) dovrà aver luogo

non oltre <u>sei mesi</u> dall'ultimazione dell'installazione dell'apparecchiatura e dall'esito positivo delle prove tecniche.

All'atto del collaudo l'apparecchiatura fornita dovrà essere completa di quanto sotto riportato:

- a) un manuale di utilizzo in formato cartaceo in lingua italiana per ogni apparecchiatura;
- b) un manuale di utilizzo preferibilmente in formato digitale (DVD);
- c) Check list di manutenzione periodica con indicazione della periodicità suggerita dal Costruttore;
- d) Copia delle certificazioni di rispondenza alle normative vigenti delle apparecchiature offerte;
- e) Dichiarazione di impegno di adeguamento della fornitura ad eventuali modifiche normative durante il periodo di validità contrattuale.

La verifica/collaudo non esonera la Società dalla responsabilità per eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

La SOCIETA' si impegna a sostituire il materiale fornito nel caso di malfunzionamento della strumentazione/i o di problemi sulle stesse.

<u>Art. 7</u> (Documentazione tecnica)

Le apparecchiature devono essere accompagnate da una documentazione contenente le istruzioni d'uso in duplice copia ed in lingua italiana, la descrizione tecnica ed un indirizzo a cui l'operatore possa fare riferimento. La documentazione annessa deve essere considerata come una parte componente dell'apparecchio e parte integrante della fornitura; le istruzioni d'uso devono essere in lingua italiana. Sulla documentazione annessa all'apparecchiatura oggetto della fornitura valgono in generale le norme CEI 62-5 e le particolari relative.

Le apparecchiature dovranno essere installate e messe in opera entro 20 (venti) giorni dalla consegna e sarà attestata da apposito documento.

<u>Art. 8</u> (Consegna ed installazione delle apparecchiature)

La consegna delle apparecchiature dovrà essere effettuata così come previsto nel precedente art. 5. Sono a carico della SOCIETA' tutti gli oneri connessi all'installazione e messa in funzione delle apparecchiature, direttamente e con proprio personale, (incluse eventuali opere accessorie murarie ed impiantistiche, necessarie all'adeguamento dei locali destinati ad ospitare il macchinario) compreso imballo, trasporto e facchinaggio fino al locale di destinazione. La società dovrà farsi carico di ritirare gli imballi e provvedere al loro smaltimento secondo le normative in vigore. Nella fase di installazione, quindi, la ditta fornitrice dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica a tutto il personale per la definitiva messa a punto della strumentazione. Dovrà, inoltre, provvedere all'addestramento del personale nei termini proposti nel corso di formazione presentato unitamente alla documentazione tecnica.

Il termine di consegna stabilito per la fornitura delle apparecchiature (40 giorni dalla comunicazione) sarà considerato tassativo e non dovrà, in alcun modo, essere protratto oltre il trentesimo giorno della scadenza stabilita. Pertanto, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere comprovati e tempestivamente notificati, in caso di ritardo si procederà all'applicazione delle penalità previste dal presente contratto, tuttavia gli Istituti si riservano la facoltà di concordare la consegna delle apparecchiature in maniera differita e compatibile con la messa a disposizione dei locali.

Art. 9 (Penali)

Qualora la Societa' non esegua, in tutto o in parte, le prestazioni di cui al presente Contratto nel termine fissato, in assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici, l'Ente applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale della fornitura (iva esclusa se e in quanto dovuta), per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui la Societa' esegua le prestazioni previste nel presente Contratto

in modo anche solo parzialmente difforme, l'Ente applicherà una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale della fornitura non eseguito correttamente, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme.

Qualora l'esecuzione della prestazione sia articolata in più parti nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, l'Ente ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto.

In tal caso la SOCIETA' è tenuta a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. L'Ente ha diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 10 (Fatturazione e pagamenti)

Le fatturazioni relative al presente appalto dovranno essere conformi alle direttive indicate sul sito <u>www.ifo.it</u>, sez. Albo fornitori, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di Fatturazione elettronica e di Split payment.

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento alla bolla di consegna.

La presente fornitura è oggetto di apposito finanziamento progetto in conto capitale, anno 2013- Convenzione tra il Ministero della Salute e l'Ente (del 6 giugno 2014), pertanto il pagamento della fattura avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato, a seguito della erogazione del finanziamento da parte del Ministero dianzi citato.

Si informa, inoltre, che la Società fornitrice dovrà attenersi alle disposizioni

emanate dalla Regione Lazio con DCA n. U00308 del 3.7.2015 "Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCSCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118".

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Stazione Appaltante, di interrompere le prestazioni previste nel presente contratto. La SOCIE-TA' per tale motivo non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.

La SOCIETA' assume tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto comunicando gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 11 (Risoluzione del contratto)

In caso di inadempimento della SOCIETA' agli obblighi di legge o del presente contratto, l'Ente, fermo restando l'applicazione delle penali, previa diffida formale e previsione di un congruo termine per adempiere, ha la facolta' di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Societa'.

Resta salvo il diritto dell'Ente al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto.

L'Ente può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il presente contratto o parte di esso, nei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 12 (Cessione dei crediti)

La SOCIETA' non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il presente Contratto per fatto e colpa della Societa'.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti dell'Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Resta ferma l'applicazione dell'art.106 del D.lqs 50/2016 e s.m.i.

Art. 13 (Sub - appalto)

La Societa' non può dare in subappalto l'esecuzione del presente Contratto senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ente.

A tal fine la Societa' dovrà consegnare all'Ente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.

In caso di subappalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la SOCIETA' provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. La SOCIETA' è obbligata a trasmettere all'Ente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Contraente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare:

- clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010. Resta ferma l'applicazione dell'art.105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 14 (Garanzia)

La Società è tenuta a fornire garanzia per i vizi e le difformità della fornitura.

In particolare l'apparecchiatura sarà garantita contro ogni difetto o vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del verbale di collaudo.

Art. 15 (Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

I dati personali forniti dalla Societa' saranno raccolti presso gli IFO per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale.

Il titolare del trattamento sono gli IFO di Roma, il responsabile del trattamento è il Responsabile della UOC Servizio Tecnico. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso ad ogni genere di prestazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'esclusione dalla gara.

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. citato.

Art. 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

La SOCIETA' si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, pena la nullità assoluta del presente Contratto. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, sono:

Codice IBAN

Istituto

ART. 17 (Spese ed oneri contrattuali)

Sono interamente ed esclusivamente a carico della SOCIETA' tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

<u>ART.18</u> (Foro competente)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura, la SOCIETA' accetta espressamente la competenza del Foro di Roma.

ART. 19 (Responsabili IFO)

L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è la U.O.C. Servizio Tecnico degli I.F.O. – Via Elio Chianesi 53 – 00144 Roma.

- Direttore dell'esecuzione del contratto: Ing. Francesco Proietto, Responsabile della UOC Servizio Tecnico.

<u>ART. 20</u> Fanno parte del presente contratto come se vi fossero integralmente riprodotti e trascritti, oltre agli atti citati in narrativa, i seguenti documenti depositati agli atti degli IFO:

- la comunicazione di affidamento in data 21.12.2017 prot. N. 14190, già sottoscritta per accettazione dalla Società;
- l'offerta tecnico-economica della Società presentata in sede di gara;
- la documentazione amministrativa e tecnica presentata in sede di gara;
- la documentazione richiesta dagli IFO dopo l'aggiudicazione della gara. Roma lì

IL DIRETTORE UOC SERVIZIO TECNICO (Ing. Francesco Proietto)

LA SOCIETA'

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la SOCIETA' dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente contratto, nonchè tutti i documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intendono qui riportati integralmente.

Roma lì

LA SOCIETA'